



III SETTORE AREA VIGILANZA

Prot. n. **16571**

Ord. N°52 /019

IL COMANDANTE

Vista l'istanza del Sig. **BARISANO Stefano** nato Avellino il 26/01/1980, e residente ivi al Parco Abate, legale rappresentante della Società Unipersonale "LA CATTOLICA IMMOBILIARE S.R.L.U" proprietaria dell'immobile ubicato in Atripalda (AV) alla via Pianodardine, censito catastalmente al foglio 1 di mappa, particella 81 intesa ad ottenere autorizzazione di suolo pubblico per procedere alla demolizione del precitato immobile lungo la predetta strada provinciale identificata "SP 23" **dal giorno 10 al giorno 13 giugno c.a. dalle ore 07:00 alle ore 18:00;**

Visto che per l'esecuzione della predetta demolizione la Ditta esecutrice dei lavori, occuperà parte della sede stradale lungo via Pianodardine;

Visto il nulla osta e il disciplinare tecnico della Provincia di Avellino- Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio-Servizio di gestione tecnico-amministrativa del Patrimonio-Concessioni N°17808 del 06/06/2019 che è parte integrante della presente Ordinanza Settoriale;

Considerato che per dare corso a tali lavori è necessario adottare provvedimenti al traffico veicolare per garantire la sicurezza della circolazione stradale;

Ritenuto pertanto dover provvedere in merito a tutela;

- Della sicurezza sul luogo di lavoro;
- Per la pubblica e privata incolumità;

Visti gli artt.5 c°3, 6, 7, del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285;

Visto l'art. 30 C°7 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

Visti gli artt. 20 e 21 e 27 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285

Visti gli articoli 107 e 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il Decreto Sindacale n° **02 del 23/01/2019** con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del III° Settore – Area Vigilanza – Ufficio Commercio - e quindi legittimato, tra l'altro, all'adozione del presente provvedimento;

ORDINA

Per i motivi in premessa citati l'adozione del seguente provvedimento dal giorno 10 Giugno al giorno 13 Giugno c.a. lungo via Pianodardine SP 23 al Km 1+100 lato sx .

- Istituzione del senso unico alternato lungo via Pianodardine SP 23 al Km 1+100, dall'intersezione con la EXSS7 Km 0+000SP23, lungo l'area di cantiere che sarà istituita all'altezza del fabbricato identificato in catasto foglio 1 particella 81, per l'esecuzione dell'abbattimento del fabbricato innanzi indicato, dalle ore 07:00 alle ore 18:00 secondo le modalità previste dal D.M. 10 luglio 2002 del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti, mantenendo in essere il transito veicolare sulla residua carreggiata non inferiore a mt. 3,00, apponendo idonea segnaletica stradale temporanea ;
- Istituzione del limite di velocità temporaneo per i giorni 10-11-12 e 13 giugno p.v. di 20Km/h ;
- Istituzione del restringimento di carreggiata per l'intera area di cantiere;
- Istituzione del divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata su ambo i lati a tutte le categorie di veicoli.
- L'area di cantiere così come indicata dall'Ing. Antonio Lombardi, nella richiesta di occupazione delle dimensioni di ml.25,00 x ml.3,00 per un totale di mq. 75 dovrà in ogni momento essere delimitata, con pannelli metallici prefabbricati, ancorati su apposite basette in calcestruzzo, per un'altezza pari a mt. 2,00. L'intera recinzione dovrà essere dotata di rete

protettiva, di cartellonistica e segnalata con segnaletica luminosa nel rispetto delle norme di sicurezza, e resa inaccessibile ai non addetti ai lavori;

- **Ai fini** del presente provvedimento si definisce “**Area di accantieramento**”, l’area delimitata da barriere previste dall’art. 32 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. comprensiva di quella utilizzata per l’esecuzione dell’intervento, di quella occupata da mezzi d’opera e/o macchine operatrici e/o autocarri per carico/scarico manufatti per il rifornimento del cantiere e tutto ciò che necessita per il regolare svolgimento del cantiere secondo quanto disposto dal Direttore Lavori e dal Responsabile della Sicurezza.
- Sarà vietato il deposito di materiali ed attrezzature da lavoro fuori dalle recinzioni di cantiere;
- La Ditta esecutrice dei lavori, al termine dell’orario lavorativo, **sarà tenuta ad effettuare il ripristino delle condizioni viabilistiche originarie**, eliminando, altresì, qualsiasi residuo di cantiere ;
- **La delimitazione** sarà attiva fino alla conclusione dei lavori.
- **Nell’area** interessata dalle operazioni innanzi indicate, dovrà sempre essere protetto il transito dei pedoni, predisponendo idonei passaggi alternativi con l’impiego della prevista segnaletica provvisoria di cantiere prevista **dal decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni (C.d.S.) e dal D.L. 04 marzo 2013.**
- **L’istituzione temporanea del senso unico alternato** dovrà essere **regolato, subordinatamente alla necessità del traffico, da semaforo e/o movieri .**
- **La segnaletica, indicante il senso unico alternato, dovrà essere esposta durante l’esecuzione dei lavori. I lavori dovranno essere eseguiti esclusivamente sullo stesso lato della strada, pertanto non devono essere presenti cantieri su entrambi i sensi di marcia.**
- **I cicli dell’impianto semaforico dovranno essere concordati con il Comando di Polizia Municipale.**
- **Deve essere assicurata la presenza di movieri, muniti di idoneo vestiario di auto-protezione, ben visibili e muniti di paletta per transito alternato Fig. II 403 Art. 42 Reg. Esecuzione C.d.S.**
- **La Ditta appaltatrice dei lavori sarà tenuta a segnalare i lavori in corso, come previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni (C.d.S.) e dal D.L. 04 marzo 2013 (Linee guida sulla segnaletica cantieri stradali) con la seguente segnaletica;**
 - ❖ Cartello lavori in corso;
 - ❖ Limite massimo di velocità a 20Km/h,
 - ❖ Cartello di divieto di sorpasso;
 - ❖ Cartello di divieto di sosta su entrambi i sensi di marcia;
 - ❖ Cartello di strettoia asimmetrica nei due sensi di marcia ;
 - ❖ Indicazione del passaggio obbligatorio per i pedoni nei due sensi di marcia ;
 - ❖ Barriere e/o cavalletti;
 - ❖ Birilli a cono;
 - ❖ Segnalamento dei veicoli operativi;
 - ❖ Visibilità degli addetti ai lavori esposti al traffico.
- **La Ditta appaltatrice** sarà tenuta, inoltre, ad installare in prossimità delle testate il pannello “**Tabella Lavori**” di cui all’art. 30 c°6 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada e il segnale “**Lavori**” di cui all’art.31 c°2 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
- **La segnaletica stradale dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza per tutta la durata dei lavori, essere stabile in qualsiasi condizione atmosferica e zavorrata per evitare ribaltamenti dovuti al vento.**

- **La Ditta esecutrice, dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari in modo da non costituire pericolo per la circolazione stradale e in modo che sia, in ogni caso, salvaguardata la sicurezza stradale.**
- **In mancanza della relativa segnaletica mobile, sarà soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma €.849,00 a €.3.396,00 ai sensi dell'art. 21 del C.d.s.**
- **La Ditta esecutrice, dovrà eseguire i lavori in parola, lasciando accessibili tutti gli accessi pedonali e carrabili della zona;**
- **Nell'area interessata dalle operazioni innanzi indicate, dovrà sempre essere protetto il transito dei pedoni, predisponendo idonei passaggi alternativi con l'impiego della prevista segnaletica provvisoria di cantiere prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni (C.d.S.) e dal D.L. 04 marzo 2013 (Linee guida sulla segnaletica cantieri stradali).**
- **In caso di impossibilità del passaggio dei pedoni sul marciapiedi occupato da ponteggio e/o da cantiere, l'impresa esecutrice dei lavori, dovrà predisporre adeguata segnaletica provvisoria di cantiere, indicante il divieto di transito ai pedoni predisponendo la deviazione degli stessi, lungo un corridoio protetto per il transito pedonale, della larghezza di almeno mt. 1,00.**
- **Il restringimento di carreggiata dovrà essere tale da garantire una larghezza della "carreggiata utile" per consentire il doppio senso di circolazione, e garantire il transito dei mezzi di soccorso e Forze dell'Ordine;**
- **Limite massimo di velocità di 20Km/h nel tratto oggetto dei lavori ed in prossimità dello stesso;**
- **La Ditta esecutrice sarà tenuta ad effettuare il ripristino delle condizioni viabilistiche originarie al termine dell'intervento .**
Esonera dall'osservanza della presente ordinanza gli autoveicoli e i mezzi tecnici della Ditta esecutrice dei lavori.
- **La presente ordinanza è valida esclusivamente per gli ambiti temporali sopra indicati, in detti ambiti modifica, le norme sulla circolazione normalmente vigente lungo le zone interessate.**
- **Il presente dispositivo di traffico ai sensi dell'art. 43 del D.Lvo 30/04/1992 n°285 potrà subire variazioni, a discrezione del responsabile del settore, sia in ordine ai divieti e limitazioni imposti nello stesso, o l'adozione di ulteriori o diversi provvedimenti di viabilità da quelli specificati con il presente atto.**
- a. **La Ditta appaltatrice dei lavori, curerà l'apposizione della segnaletica stradale temporanea, indicante le limitazioni imposte sulla strada ai sensi dell'art. 38 comma 3° del Codice della Strada.**
La Ditta appaltatrice dei lavori si renderà responsabile in caso di danneggiamento al Patrimonio Comunale e a terzi;
La Ditta appaltatrice dei lavori;
 - a. **Dovrà** adottare, altresì, gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione;
 - b. **Dovrà** adottare, altresì, gli accorgimenti necessari per personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli, e alla regolazione dello stesso;
 - c. **Adotterà** ogni precauzione a tutela della pubblica e privata incolumità, dei pedoni e per le attività ivi ubicate.
 - d. **La Ditta appaltatrice dei lavori, dovrà garantire lungo l'area di cantiere durante la presenza di mezzi di cantieri e/o veicoli, la presenza di movieri .**
 - e. **La sosta dei mezzi d'opera e di cantiere è subordinata oltre alle previste verifiche in materia di sicurezze e corretto montaggio, ovvero riferite alla stabilità del suolo sul quale è previsto il posizionamento della macchina, alla preventiva verifica dello stato dei luoghi con particolare riferimento ai sottoservizi esistenti, attesa la eventuale**



presenza di chiusini stradali non visibili , che potrebbero compromettere la stabilità della macchina stessa.

- f. **Eventuale** proroga al presente provvedimento, relativa unicamente alla posticipazione del termine di scadenza, dovrà essere richiesta tramite apposita istanza, prima della scadenza del seguente provvedimento in essere.
- g. **Dovranno** , altresì, essere rispettate le norme che regolano la visibilità del personale addetto ai lavori relativi alle opere , depositi e cantieri stradali dettate **dall'art. 21 c°3** del C.d.S. e dall'**art. 37** del connesso regolamento di esecuzione del D.P.R. 16/12/1992, n. 495, nonché le norme previste dal **D.Lvo 81/2008** in materia di protezione individuale.
- h. **E'fatto** obbligo di avvisare il Comando di Polizia Municipale nel caso di eventuali interruzioni e/o sospensioni dei lavori dovute a sopraggiunte cause di forza maggiore sia di carattere tecnico che legate ad avverse condizioni metereologiche.
- i. **E'fatto** obbligo di provvedere al corretto mantenimento in essere della segnaletica apposta lungo l'area di cantiere in questione, per tutta la durata dei lavori.
- j. **E'fatto** obbligo, al termine dei lavori, di avvisare il Comando di Polizia Municipale dell'avvenuta riattivazione.
- k. **Si rende** civilmente e penalmente responsabile anche per eventuali abusi, il Direttore dei lavori, del Cantiere e/o persona designata per ogni inadempienza inerente l'osservanza della presente ordinanza.
- l. **Si attende** la scrupolosa osservanza del responsabile dei lavori per l'apposizione e cura di tutta l'idonea segnaletica stradale temporanea di cantiere necessaria per l'attivazione del presente provvedimento oltre al posizionamento di cartelli di pre-segnalazione da posizionarsi nelle aree interessate dai lavori. Sempre mediante l'utilizzo di idonea segnaletica provvisoria di cantiere, dovrà essere protetto il transito dei pedoni nell'area interessata dai lavori. Durante le ore notturne il cantiere dovrà essere opportunamente segnalato anche con adeguati sistemi luminosi atti ad evidenziare gli ingombri.
- m. **La responsabilità** di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Atripalda sollevato ed indenne da ogni responsabilità.
- n. **Abusi** e/o violazioni verranno sanzionati a termini di legge, resta inteso, che la presente ordinanza potrà essere sospesa o revocata dal personale di cui sopra, qualora si verificassero situazioni di pericolo, di intralcio alla circolazione, nonché comprovati stati di necessità contingenti ed improvvisi.

E'fatto alla Ditta esecutrice altresì obbligo al termine dei lavori, di ripristinare;

- Le condizioni esistenti prima del cantiere;
- La segnaletica stradale preesistente;
- Eliminare qualsiasi residuo di cantiere evitando l'abbandono di rifiuti;
- Portare in visione i documenti relativi allo smaltimento e consegna dei rifiuti.

Il seguente provvedimento viene notificato;

- **Al Direttore dei lavori Ing. Antonio Lombardi ;**
- **Al Titolare della Ditta esecutrice dei lavori Corrado Carmine con sede legale in Monteforte Irpino (AV) alla via S.Giovanni 9 ;**
- **Al Coordinatore della Sicurezza: Ing. Sabato Grimaldi;**
- **Al Proprietario dell'immobile Stefano Barisano .**



Il presente provvedimento sarà portato a conoscenza della cittadinanza mediante pubblicazione per gg. 90 all'albo pretorio on-line del Comune di Atripalda sul sito internet www.comune.atripalda.av.it.

Avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre "Ricorso giurisdizionale "per :

- Incompetenza-
- Eccesso di potere-
- Violazione di Legge-

entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione:

- ✓ *al Ministero delle Infrastrutture e dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 del Nuovo Codice Della Strada approvato con Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, con le modalità stabilite nel Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (art. 74 D.P.R. 16/12/1992, n. 495);*
- ✓ *al competente Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 28/01/1977 n. 10 nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034;*
- ✓ *entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.*

Sono incaricati di vigilare sulla perfetta esecuzione della presente Ordinanza il Comando di Polizia Municipale, nonché gli appartenenti agli altri Corpi di Polizia di cui all'art. 12 comma 1 del DLgs n°285/92.

Dalla Residenza Municipale li

7/6/2019



Il Comandante della P.M.f.f.
Ag. Sabino Picone -



PROVINCIA DI AVELLINO

Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio

Servizio di gestione tecnico-amministrativa del Patrimonio – Concessioni

Prot. Generale n. 17508 del 06.06.2019

Al Sig. Comune di ATRIPALDA (AV)
comune.atripalda@legalmail.it

e p.c. Alla Società LA CATTOLICA IMMOBILIARE
Pec: lacattolicaimmobiliare@legalmail.it

Oggetto: SP. 23, Km. 1+100, Nulla Osta Occupazione senza allocazione stabile di strutture e impianti fissi di ml. 25,00, nel Comune di ATRIPALDA (AV), in Catasto: F. n° 1 - part.lla n° 81. Chilometrica: 1+100. Latitudine 40°93'02.18900", longitudine 14°82'55.17200".

Ditta: STEFANO BARISANO, nato ad AVELLINO (AV) ed ivi residente al Parco Abate n° 16/l, legale rappresentante della Società Unipersonale LA CATTOLICA IMMOBILIARE S.R.L.U., con sede legale in AVELLINO (AV) alla C/da S. Eustacchio n° 22

C.F./P.IVA: 01809070640.

IL DIRIGENTE

- Vista la istanza Prot. N. 2019/16695;
- VISTO l'art. 1 della Legge n. 105 del 28/02/1967;
- VISTO l'art. 18, del D.Lgl 285/92 (Nuovo Codice della Strada);
- VISTO l'art. 26, comma 3 del D.Lgl 285/92 (Nuovo Codice della Strada);
- VISTO che le opere da realizzare ricadono nel Centro Abitato del predetto Comune in indirizzo come risulta dalla dichiarazione allegata, a seguito dell'esame degli atti presentati, per quanto di competenza, esprime il "NULLA-OSTA" di questa Provincia alla realizzazione delle opere richieste, di N.1 Occupazione senza allocazione stabile di strutture e impianti fissi di ml. 25,00 alle seguenti condizioni:

DISCIPLINARE TECNICO

A. Condizioni generali:

- che la presente concessione è rilasciata salvo i diritti di terzi ed è valida per la sola proprietà provinciale;
- che la responsabilità per qualsiasi altra occupazione, danneggiamento o abuso interessante altre proprietà ricada esclusivamente sulla ditta richiedente;
- che sia permanentemente garantita la pubblica e privata incolumità;
- che la responsabilità per qualsiasi danno a persone e/o animali e/o cose ascrivibili alle opere in oggetto ricada sempre ed esclusivamente sul richiedente;
- che, in caso di interventi, ampliamenti, o modifiche interessanti il piano viabile, il richiedente si obblighi a rimuovere, modificare od adeguare le opere di cui alla presente concessione, con oneri a proprio carico senza pretendere risarcimenti od indennizzi di sorta da parte di questa Provincia;
- che le opere richieste siano eseguite nel rispetto degli elaborati di progetto depositati e nel rispetto delle clausole tecniche contenute nel presente disciplinare;
- che per tutta la durata dei lavori sia apposta la opportuna segnaletica di cantiere come prevista dal D.M. 10/07/2002;
- che siano garantite le preesistenti condizioni geometriche della strada, e sia ripristinata la segnaletica orizzontale e verticale eventualmente manomessa;
- che l'intera proprietà provinciale manomessa a seguito dei lavori di cui alla presente concessione, sia ripristinata a regola d'arte ed a totale onere della richiedente;
- che la recinzione sia realizzata in conformità dello strumento urbanistico vigente nel Comune oppure rispettare e prescrizioni dell'art. 18 del D.L.vo 30/04/1992, n. 285 e a quelle dell'art. 28 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
- che la recinzione non crei ostacoli o riduzioni del campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione;
- che paghi il COSAP per una Occupazione senza allocazione stabile di strutture e impianti fissi di ml 25, 00 da considerarsi come attività "let. "D". Edilizia ;

- Che per eventuali manomissioni della proprietà provinciale, venga versata la somma di € 1.250,00 a titolo cauzionale, che sarà restituita, dopo due anni dal lavoro ultimato, previa istanza in carta semplice e dopo l'avvenuto accertamento del rispetto delle presenti prescrizioni.

- Restano valide le norme del Regolamento Cosap (approvato con Delibera Consiliare n° 43/2001) della Provincia di Avellino, il D.Lgl 285/92) e D.P.R.495/92. Al richiedente si chiarisce che il rilascio della concessione è subordinata:

- al versamento di € 1.250,00 per cauzione, intestato alla Provincia di Avellino.

Il Geometra

ALESSANDRO BRONGILLO

L'Ufficio Concessioni ha acquisito agli Atti :

A) Versamento di € 1.250,00 per " CAUZIONE" mediante bollettino postale n°06/174 03 vey1 0062 del 05/06/2019, intestato a Provincia di Avellino;

B) Versamento di € 48,87 per " CANONE Occupazione" mediante bollettino postale n°06/174 03 vey1 0064, del 05/06/2019, intestato a Provincia di Avellino.

Il Responsabile di Istruttoria
Coll. SALVINO MAURIZIO SACCONI



Il Responsabile dell'Ufficio
Ing. FEDERICO FORGIONE

Il Titolare di PO

con delega di funzioni dirigenziali
ex art. 17 del d.leg. 65/2001 e s.m.i
Ing. RAFFAELLA DELLA FERA

